

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16

“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I
(Disposizioni generali)

Art. 1.
(*Principi*)

1. La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa statale riferita agli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. La Regione promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Art. 2.
(*Finalità*)

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:
 - a) individua obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
 - b) programma e favorisce interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono;
 - c) sostiene il ruolo degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché valorizza l'operato delle guardie zoofile;
 - d) valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione;
 - e) dispone le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione nonché le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali d'affezione;
 - f) favorisce e supporta la gestione degli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali;
 - g) disciplina la corretta convivenza e il rapporto di interazione degli animali d'affezione con l'uomo ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.

Art. 3.
(*Ambito di applicazione ed esclusioni*)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, istituisce l'elenco regionale dei pet-sitter divisi per tipologia di animale e tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.
2. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:
 - a) le imprese e le ditte individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) i liberi professionisti.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso del codice Ateco 96.09.04 e svolgere attività prevalente di pet-sitter.
4. Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali e il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore, comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti da federazioni o enti nazionali.
5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento che definisce:
 - a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui al presente articolo;
 - b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
 - c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

CAPO V

(Dei Cimiteri per animali d'affezione)

Art. 20.

(Autorizzazione dei cimiteri)

1. L'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione del comune, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 38.

Art. 21.

(Sepoltura e tumulazione)

1. Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.

Art. 22.

(Inumazione, raccolta e trasporto spoglie)

1. Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione, in conformità al regolamento di cui all'articolo 38, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.
2. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle Asl.

3. Il trasporto e il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

4. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1069 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) e dal regolamento della Commissione europea del 25 febbraio 2011, n. 142 (Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) e della direttiva 18 dicembre 1997, n. 97/78/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

5. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 23.

(Tenuta del registro delle presenze)

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative e di previsione, individuate nel regolamento di cui all'articolo 38.

CAPO VI

(Del contrasto al randagismo)

Art. 24.

(Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia)

1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53) e secondo quanto definito dalle disposizioni nazionali di dettaglio.

2. Il Sinac è il sistema presso cui il responsabile di un animale d'affezione, compreso chi ne fa commercio, provvede alla identificazione e alla registrazione.

3. Il sistema è gestito dai servizi veterinari della Asl e della struttura regionale competente in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti, i comuni, singoli o in forma associata, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dalla direzione regionale competente in materia di sanità.

4. L'impiego di mezzi di identificazione elettronica certificati costituisce l'unico sistema di identificazione degli animali d'affezione.

5. All'atto dell'identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario responsabile, della sede di detenzione dell'animale d'affezione e dell'eventuale detentore responsabile, nonché la segnalazione dell'animale e la contestuale identificazione elettronica, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda secondo un modello predisposto dalla Giunta regionale.

6. La copia della scheda di cui al comma 5 è consegnata al proprietario responsabile e la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nell'anagrafe.

7. È a carico del proprietario responsabile la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica.